Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 2 NOVEMBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Nuoro.

(2964)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1984, n. **734**.

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 83/643 del 1° dicembre 1983.

Art. 2.

La delega legislativa di cui all'articolo 1 sarà esercitata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) disciplina dei controlli fisici e delle formalità amministrative relativi ai trasporti di merci destinati a varcare le frontiere interne della Comunità o le frontiere esterne della stessa a seguito d'attraversamento di Paesi terzi;

2) limitazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata negli autoporti di confine, presso altre dogane interne o le località di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unità di tempo per ciascun trasporto;

3) cooperazione con gli organi di controllo degli altri Stati membri ed utilizzazione delle rispettive attività concernenti gli stessi trasporti;

4) attribuzione ai Ministri competenti per materia, di concerto tra loro, del potere di emanare con propri decreti disposizioni intese:

a) ad organizzare i servizi concernenti i controlli e le formalità amministrative mediante la determinazione o la variazione del numero, delle circoscrizioni e delle sedi degli uffici ad essi preposti nonché delle dotazioni organiche di personale previste per ciascuno di essi nei limiti della dotazione organica globale in relazione alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina ed al volume del traffico;

b) a consentire la mobilità del personale, secondo criteri prestabiliti, da uno ad altro ufficio, aventi sede anche in regioni diverse o dall'amministrazione centrale in relazione a particolari ed effettive esigenze di servizio;

c) a consentire per i controlli fisici ai fini sanitari l'utilizzazione eventuale dei servizi delle unità sanitarie locali.

I decreti ministeriali di cui al numero 4) del comma precedente saranno emanati, nella prima attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, entro due mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.

Art. 3.

I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

Se il parere non viene espresso da ciascuna commissione entro i suddetti termini i decreti sono emanati in mancanza di esso.

Art. 4.

E' attribuita al Ministro della sanità facoltà di assegnare cinque delle venti unità di personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — FORTE — ROMITA — VISENTINI — GORIA — SIGNORILE — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 29 ottobre 1984, n. **735.**

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla fine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — ANDREOTTI — MARTINAZZOLI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1984.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di L'Aquila, con provvedimento n. 163 del 20 luglio 1984, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4, legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 13 agosto 1984, quel civico consesso non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio, mentre la situazione politica ed amministrativa si era ulteriormente aggravata a causa delle dimissioni del sindaco e della giunta e dell'incapacità del consiglio stesso a provvedere alla loro sostituzione.

Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con decisione n. 252 del 22 agosto 1984, nominava un commissario *ad acta* con l'incarico di disporre la convocazione di quel consiglio inadempiente.

Tale commissario, con delibera n. 327 del 28 agosto 1984, notificata a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 2 e 4 settembre 1984 per provvedere al suddetto adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge n. 964 citata.

In tali sedute, l'organo consiliare non riusciva ad accordarsi sulla approvazione del predetto documento contabile.

Conseguentemente, la sezione di controllo, con atto n. 246 del 5 settembre 1984, nominava un commissario *ad acta* che, in data 7 settembre 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luciana Crisi.

Roma, addì 9 ottobre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luciana Crisi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1984

PERTINI

SCALFARO

(5706)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 ottobre 1984.

Nuove modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 104, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e gli articoli 95 e 96 della stessa legge;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1980 istitutivo dei presidi e servizi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze;

Visti gli articoli 5 e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1978;

Visto l'art. 11, decimo comma, della legge n. 638/83;

Ravvisata la necessità di modificare le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenze, determinate con il decreto ministeriale 18 novembre 1977, per adattarle alle sopravvenute esigenze conoscitive e valutative del fenomeno a livello locale, regionale e centrale;

Decreta:

Art. 1.

Compiti dei presidi e servizi territoriali

I presidi e servizi territoriali per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, istituiti nell'ambito delle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1980, curano la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi ai soggetti tossicodipendenti che afferiscono ai servizi stessi, al fine di:

1) acquisire informazioni sulla diffusione del fenomeno a livello locale e sulle caratteristiche degli utenti del servizio;

2) valutare i risultati conseguiti anche in relazione alle spese sostenute;

3) formulare programmi di lavoro a breve, medio e lungo termine;

4) elaborare mappe territoriali di rischio per impostare adeguati interventi di prevenzione.

Ai presidi e servizi di cui sopra affluiscono le segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96 della legge n. 685/75, utilizzabili per la predisposizione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Art. 2.

Ambito territoriale degli interventi

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 833/78, ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari, fino al momento in cui le regioni e le UU.SS.LL. non abbiano adottato misure idonee ad evitare la duplicazione dei dati statistici, oltre che la eventuale duplicazione delle prescrizioni o somministrazioni di farmaci, la presa in carico del soggetto tossicodipendente, con relativa acquisizione dei dati personali, e la formulazione del piano terapeutico, deve essere effettuata dal presidio o servizio competente per territorio, pur prevedendo la possibilità che il trattamento venga effettuato, su motivata richiesta del soggetto, presso altro servizio.

I presidi o servizi che prendono in trattamento soggetti tossicodipendenti che abbiano la propria residenza in luogo diverso, devono darne comunicazione al servizio competente per territorio e concordare con esso le eventuali variazioni al piano terapeutico.

Art. 3.

Trasmissione dati

I presidi o servizi di prevenzione, cura e riabilitazione inviano periodicamente i dati raccolti ed elaborati ai competenti uffici regionali, nelle forme e con le modalità da questi stabilite, direttamente o tramite le unità sanitarie locali.

Gli uffici regionali raccolgono, codificano ed ulteriormente elaborano i dati trasmessi dai servizi del territorio di competenza, così da avere un quadro completo ed esauriente delle caratteristiche del fenomeno al livello regionale, degli interventi effettuati, dei risultati conseguiti, utilizzabile ai fini della programmazione regionale.

Art. 4.

Relazione annuale

Gli uffici regionali di cui al comma precedente, sulla base dei dati ricevuti, delle segnalazioni di cui all'articolo 104, primo comma, della legge n. 685/75, nonché di eventuali altre indagini, provvedono a compilare, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, una relazione annuale secondo lo schema riassuntivo allegato (allegato *A*), e la trasmettono al Ministero della sanità e all'ufficio di cui all'art. 7 della stessa legge.

Il Ministero della sanità tiene conto delle suddette relazioni e dei dati di cui all'art. 105 della legge n. 685/75 ai fini dell'attività di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1 della stessa legge, oltre che per elaborare la relazione annuale al Parlamento.

Art. 5.

Inadempienze o ritardi nella trasmissione dati

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma, della legge n. 833/78, in caso di inadempienza o di ingiustificato ritardo nella trasmissione dei dati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, decimo comma, della legge n. 638/83.

Art. 6.

Norme finali

E' abrogato il decreto ministeriale 5 luglio 1978 « Modificazioni alle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO A

SCHEMA DI RELAZIONE ANNUALE
(da compilarsi a cura delle regioni)

Tab. da I a V: NOTIZIE ANALITICHE SULL'UTENZA DEI PRESIDI PUBBLICI TERRITORIALI.

Tab. VI e VII: CARATTERISTICHE DEI PRESIDI PUBBLICI TERRITORIALI.

Ciascuna regione dovrà descrivere l'articolazione sul territorio dei diversi presidi e servizi impegnati nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. In particolare dovranno essere descritte le funzioni, le caratteristiche e l'organizzazione dei presidi individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1980 e dei presidi e servizi che concretamente effettuano gli interventi terapeutici previsti nel programma; per entrambi, le regioni dovranno indicare il tempo medio settimanale (totale regionale) di apertura al pubblico e le caratteristiche del personale (con le avvertenze indicate nelle note).

Tab. VIII, IX, X: STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE.

Ciascuna regione dovrà indicare il numero delle strutture socio-riabilitative presenti nel proprio territorio, distinguendo le strutture pubbliche, quelle riconosciute in enti ausiliari, quelle private convenzionate e sovvenzionate, quelle private che non ricevono contributi o agevolazioni da parte dell'ente pubblico.

Per le strutture pubbliche e convenzionate che attuano programmi residenziali si vuole conoscere la capacità ricettiva totale e il numero di soggetti presenti al 31 ottobre; per le strutture pubbliche e convenzionate che attuano programmi non residenziali (centri diurni, centri di accoglienza, cooperative di lavoro o di servizi, ecc.) si vuole conoscere la capacità ricettiva giornaliera e il numero totale dei soggetti che hanno usufruito del servizio nell'anno.

Tab. XI e XII: DATI SUI FARMACI UTILIZZATI NEI TRATTAMENTI.

Al fine di conoscere l'evoluzione nel tempo dei diversi trattamenti farmacologici e delle diverse modalità di somministrazione (diminuzione di un tipo di trattamento a favore di un altro, o di una modalità di somministrazione a favore di un'altra) si chiede alle regioni di indicare il numero di trattamenti effettuati con ciascun farmaco, sia per i soggetti che per la prima volta sono presi in carico dai servizi, sia per i soggetti riammessi in trattamento.

Tab. XIII: SOSTANZE DI ABUSO PRIMARIE E SECONDARIE.

Le regioni, come hanno fatto per il passato, dovranno fornire i dati, relativi ai nuovi soggetti in trattamento, sulle sostanze di abuso primarie e secondarie. L'individuazione delle sostanze di abuso, laddove lo permettano le caratteristiche delle sostanze stesse, dovrà essere effettuata attraverso gli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 7 agosto 1980 e dalle successive circolari ministeriali.

Tab. XIV: RICOVERI DISPOSTI DAL SERVIZIO O DI CUI, COMUNQUE, I SERVIZI SONO A CONOSCENZA.

Le regioni dovranno indicare il numero di ricoveri di cui i servizi sono a conoscenza, presso ospedali o case di cura private, per interventi di disassuefazione o per la terapia di alcune patologie frequentemente correlate allo stato di tossicodipendenza.

Le regioni dovranno inoltre fornire dati e informazioni, quanto più possibile dettagliate, sui seguenti argomenti:

1) *Rapporti con gli istituti di prevenzione e pena*: Informare sui rapporti tra servizi pubblici e struture carcerarie (convenzioni in atto, rapporti non formalizzati, modalità dell'intervento, accordi sul proseguimento del programma terapeutico, valutazioni). Ove possibile, indicare il numero dei soggetti in trattamento all'interno delle strutture carcerarie.

2) *Numero di segnalati ai sensi degli articoli* 95 *e* 96 *della legge n.* 685/75: Le regioni che dispongano di dati ulteriori sul numero di soggetti tossicodipendenti presenti nella regione stessa (dati provenienti da segnalazioni formali o informali), indicheranno tale numero perché sia possibile disporre di un indicatore dell'entità complessiva della popolazione censita (soggetti presi in carico + soggetti non presi in carico della tabella I + soggetti segnalati).

3) *Decessi*: Indicare il numero dei decessi per incidente di assunzione di cui la regione è a conoscenza. Qualora le regioni abbiano a disposizione dati derivanti da ricerche sull'argomento (es. sui decessi che possono ragionevolmente attribuirsi alla assunzione o alla carenza di sostanze stupefacenti ma che sono comunemente attribuiti ad altre cause, ecc.) allegheranno i dati relativi.

4) *Ricerche finanziate dalle regioni*: Indicare le ricerche finanziate sull'argomento, dando il nome dell'autore e dell'istituzione a cui appartiene, il titolo della ricerca e la cifra pattuita. Le regioni indicheranno se la ricerca è ancora in corso o è terminata, e, se terminata, metteranno a disposizione i risultati.

5) *Situazione scolastica e lavorativa*: Dare indicazioni sulle prevalenti condizioni di scolarità e della situazione di lavoro riscontrata nella popolazione di tossicodipendenti conosciuta.

Strutture e associazioni private: Ove possibile, dare notizie sugli organismi privati che operano nel settore.

6) *Corsi di formazione per il personale*: Indicare i corsi di formazione per il personale che opera nel settore delle tossicodipendenze che hanno avuto luogo nella regione nell'anno, sia quelli organizzati direttamente dalla regione, sia quelli organizzati dalle UU.SS.LL., e, se possibile, inviare i programmi.

7) *Rendiconto delle spese*: Indicare i fondi impiegati dalla regione nel settore delle tossicodipendenze, enucleandoli, se possibile, dai fondi complessivamente attribuiti (F.S.N., fondi ex art. 103 della legge n. 685/75).

TABELLA I

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' NEL SETTORE TOSSICODIPENDENZE

ANNO 198 . . .

REGIONE . . . .

PRESIDI PUBBLICI TERRITORIALI . . .

. . . .

Presidi pubblici territoriali che hanno fornito i dati N. . . . .
(relativi all'attività dell'anno 198 . .)

A. Nuovi soggetti che hanno avuto il primo contatto con i servizi nel corso dell'anno . . N. . . . .

di cui:

A.1. Soggetti presi in carico . . N. . . . .
(soggetti per i quali è stato formulato un programma terapeutico)

A.2. Soggetti non presi in carico . . . . N. . . . .

B. Soggetti riammessi nel corso dell'anno . . . . N. . . . .

di cui:

B.1. Soggetti già presi in carico da servizi pubblici in anni precedenti . . . . N. . . . .

di cui alla

B.1.1. 1ª riammissione . . . . N. . . . .

B.1.2. 2ª riammissione . . . . N. . . . .

B.1.3. 3ª riammissione . . . . N. . . . .

B.2. Nuovi soggetti presi in carico dai servizi pubblici per la prima volta nell'anno in corso . . . . N. . . . .

di cui alla

B.2.1. 1ª riammissione . . . . N. . . . .

B.2.2. 2ª riammissione . . . . N. . . . .

B.2.3. 3ª riammissione o successive . . . . N. . . . .

C. Soggetti in carico dall'anno precedente . . . . N. . . . .
(soggetti che al primo dell'anno in corso continuano un programma terapeutico stabilito nell'anno precedente)

D. Totale dei soggetti in carico ai servizi nel corso dell'anno (A.1 + B.1 + C) . . . . . N. . . . .

TABELLA II

E. CARATTERISTICHE DI ETA', SESSO E TIPO DI TRATTAMENTO PREVALENTE NELLA NUOVA UTENZA PRESA IN CARICO PER LA PRIMA VOLTA NEL CORSO DELL'ANNO

(Solo per i soggetti di cui al punto A.1 della tabella I)

PROGRAMMA TERAPEUTICO PREVALENTE	MASCHI									FEMMINE								
	fino a 14	15-17	18-19	20-21	22-24	25-29	30-39	40 e +	TOTALE	fino a 14	15-17	18-19	20-21	22-24	25-29	30-39	40 e +	TOTALE
Socio-riabilitativo .																		
Integrato con:																		
metadone																		
morfina																		
altri farmaci . . .																		
Farmacologico a:																		
metadone																		
morfina																		
altri farmaci . . .																		
Totale . . .																		

TABELLA *III*

F.1. NUOVI SOGGETTI PRESI IN CARICO PER LA PRIMA VOLTA NELL'ANNO IN CORSO SECONDO L'ESITO DEL TRATTAMENTO PREVALENTE AL 31 DICEMBRE

(Solo per i soggetti di cui ai punti A 1 e B.2 della tabella *I*)

TIPO DI TRATTAMENTO	SOCIO-RIABILITATIVO								INTEGRATO								FARMACOLOGICO							
Esito al 31 dicembre	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE
F.1.1. Soggetti al primo trattamento																								
F.1.2. Soggetti alla 1ª riammissione																								
F.1.3. Soggetti alla 2ª riammissione																								
F.1.4. Soggetti alla 3ª riammissione e successive																								
F.1.5. Totale																								

TABELLA IV

F.2 SOGGETTI PRESI IN CARICO PER LA PRIMA VOLTA IN ANNI PRECEDENTI, SECONDO L'ESITO DEL TRATTAMENTO PREVALENTE AL 31 DICEMBRE

(Solo i soggetti di cui al punto B 1 della tabella I)

TIPO DI TRATTAMENTO	SOCIO-RIABILITATIVO								INTEGRATO								FARMACOLOGICO							
Esito al 31 dicembre	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE
F.2.1. Soggetti alla 1ª riammissione																								
F.2.2. Soggetti alla 2ª riammissione																								
F.2.3. Soggetti alla 3ª riammissione e successive																								
F.2.4. Totale																								

TABELLA *V*

F.3. SOGGETTI IN CARICO AL SERVIZIO DELL'ANNO PRECEDENTE, SECONDO L'ESITO DEL TRATTAMENTO PREVALENTE AL 31 DICEMBRE

(Solo i soggetti di cui al punto C della tabella *I*)

TIPO DI TRATTAMENTO	SOCIO-RIABILITATIVO								INTEGRATO								FARMACOLOGICO							
Esito al 31 dicembre	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE	Ancora in trattamento nel servizio	Inseriti in strutture riabilitative	Programma terapeutico completato	Interruzione programma terapeutico	Deceduti	Persi di vista	Altro	TOTALE
F.3.1. Soggetti al primo trattamento . . . . (continuano il trattamento dell'anno precedente)																								
F.3.2. Soggetti alla 1ª riammissione																								
F.3.3. Soggetti alla 2ª riammissione																								
F.3.4. Soggetti alla 3ª riammissione e successive																								
F.3.5. Totale																								

TABELLA *VI*

G. CARATTERISTICHE DEI PRESIDI PUBBLICI TERRITORIALI

G.1. Presidi previsti dalla programmazione regionale . . . . N.. . . . .

G.2. Presidi attivati . . . N.. . . . .

G.3. Descrivere le funzioni, le caratteristiche, e l'organizzazione dei presidi di cui al G.2, indicando il tempo medio settimanale di apertura al pubblico (media totale della regione):

G.4. Punti di attuazione del programma terapeutico: descrivere le funzioni, le caratteristiche e l'organizzazione dei servizi e presidi che attuano il programma terapeutico, indicandone il relativo numero e il tempo medio settimanale di apertura al pubblico; specificare i casi in cui essi non corrispondono ai presidi indicati al punto G.2:

Note e spiegazioni . . . .

TABELLA *VII*

G.5. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DEI PRESIDI DI CUI AI PUNTI G.2 e G.4 ADDETTO ALL'ATTIVITA' RELATIVA ALLE TOSSICODIPENDENZE

G.5.1. Personale dei presidi di cui al punto G.2:

	Numero addetti esclusivamente alle tossicodipendenze		Numero addetti parzialmente alle tossicodipendenze
	= o + di h. 28,30	— di h. 28,30	
Medici			
Psicologi			
Assistenti sociali . . .			
Educatori			
Infermieri - Assistenti sanitari .			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
Totale . . .			

G.5.2. Personale dei presidi di cui al punto G.4:

	Numero addetti esclusivamente alle tossicodipendenze		Numero addetti parzialmente alle tossicodipendenze
	= o + di h. 28,30	— di h. 28,30	
Medici			
Psicologi			
Assistenti sociali			
Educatori			
Infermieri - Assistenti sanitari .			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
. . . .			
Totale . . .			

TABELLA *VIII*

H. STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE CHE SVOLGONO ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE

H.1. Strutture socio-riabilitative residenziali . . . . . . N.. .

H.1.1. Pubbliche . . . . N.. . . . . .

H.1.2. Riconosciute in enti ausiliari . . . . N.. . . .
(ex art. 94 della legge n. 685/75)

H.1.3. Private convenzionate o sovvenzionate . . . . N.. . . . .

H.1.4. Private non convenzionate . N.. . . .

H.2. *Strutture socio-riabilitative diurne* . . . . N.. .

H.2.1. Pubbliche . . . . N.. . . .

H.2.2. Riconosciute in enti ausiliari . . . . N.. . .
(ex art. 94 della legge n. 685/75)

H.2.3. Private convenzionate o sovvenzionate . . . . N.. . . . . . .

H.2.4. Private non convenzionate . . . . N.. . . .

H.3. Strutture che attuano programmi sia residenziali che nonresidenziali . . . . N.. . . . .

H.3.1. Pubbliche . . . . N.. . . . .

H.3.2. Riconosciute in enti ausiliari . . . . N.. . . . .
(ex art. 94 della legge n. 685/75)

H.3.3. Private convenzionate o sovvenzionate . . . . N.. . . . .

H.3.4. Private non convenzionate . . . . N.. . . . . . .

Note e spiegazioni . . . .

TABELLA *IX*

I. SOGGETTI IN PROGRAMMA TERAPEUTICO RESIDENZIALE NELLE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE PUBBLICHE CONVENZIONATE ED ENTI AUSILIARI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI H.1 E H.3 DELLA TABELLA *VIII*

I.1. Strutture che hanno fornito i dati . . . . N.. . . . .

I.2. Capacità ricettiva totale regionale per soggetti con problemi di tossicodipendenza . N.. . .
(riferita alle strutture che hanno fornito i dati)

I.3. Soggetti con problemi di tossicodipendenza in programma terapeutico residenziale presso strutture socio-riabilitative pubbliche e convenzionate al 31 ottobre 198 . ..

REGIONE DI RESIDENZA	SESSO		Inf. a 18	18-24	25 e +
	M	F			
. . . .					
. . . . .					
. . . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
. .					
. . . . . .					
. . . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . . . .					
. . . .					
. . . .					
. . . .					
Totale . . .					

Note e spiegazioni . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

TABELLA *X*

L. SOGGETTI IN PROGRAMMA TERAPEUTICO DIURNO NELLE STRUTTURE SOCIO-RIABILITATIVE PUBBLICHE CONVENZIONATE ED ENTI AUSILIARI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO H.2 DELLA TABELLA *VIII*

L.1. Strutture che hanno fornito i dati . . . . N.. . .

L.2. Capacità ricettiva giornaliera, totale regionale, per soggetti con problemi di tossicodipendenza . . . . N.. . .
(riferita alle strutture che hanno fornito dati)

L.3. Soggetti che hanno usufruito di un trattamento riabilitativo nell'anno 198.. . . . N.. . . . . .

Note e spiegazioni . . . .

. . . .

TABELLA *XI*

M. TIPO DI FARMACO PREVALENTE UTILIZZATO NEI PROGRAMMI TERAPEUTICI FARMACOLOGICI E INTEGRATI

M.1. Farmaci utilizzati per i soggetti presi in carico per la prima volta nell'anno in corso (soggetti di cui al punto A.1 della tabella *I*):

FARMACI UTILIZZATI	NUMERO DI TRATTAMENTI
Metadone scalare	
Metadone protratto	
Morfina scalare	
Morfina protratta	
Butorfanolo	
Buprenorfina	
Altri agonisti parziali	
Clonidina	
Altri farmaci (specificare):	
. . . .	
. . . .	
. . . .	
. . . .	
Totale . . .	

Note e spiegazioni . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

TABELLA *XII*

M.2. FARMACI UTILIZZATI PER I SOGGETTI RIAMMESSI O PER I SOGGETTI IN CARICO DELL'ANNO PRECEDENTE
(Soggetti di cui ai punti B e C della tabella *I*)

FARMACI UTILIZZATI	NUMERO DI TRATTAMENTI
Metadone scalare . . .	
Metadone protratto	
Morfina scalare	
Morfina protratta	
Butorfanolo	
Buprenorfina	
Altri agonisti parziali	
Clonidina	
Altri farmaci (specificare):	
. . . .	
. . . .	
. . . .	
. . . .	
Totale . .	

Note e spiegazioni . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

TABELLA *XIII*

N. DATI SULLE SOSTANZE DI ABUSO

(Solo per i nuovi soggetti presi in carico per la prima volta nell'anno in corso - punto A 1 della tabella *I*)

SOSTANZA DI ABUSO PRIMARIA RIFERITA AL NUMERO DEI SOGGETTI	SOSTANZA DI ABUSO SECONDARIA PRINCIPALE ASSOCIATA ALLA SOSTANZA PRIMARIA																		
	Nessuna	Eroina	Morfina	Metadone	Butorfanolo	Buprenorfina	Analgesici non narcotici	Barbiturici	Benzodiazepine	Altri sedativi, ipnotici	Amfetamine	Anoressanti	Cocaina	Cannabis e derivati	Allucinogeni	Alcool	Inalanti	Altro	TOTALE
Eroina																			
Metadone																			
Morfina																			
Butorfanolo																			
Buprenorfina																			
Altri oppiacei																			
Barbiturici																			
Benzodiazepine																			
Altri sedativi, ipnotici, tranquillanti																			
Amfetamine																			
Cocaina																			
Cannabis e derivati																			
Allucinogeni																			
Altro																			
Totale . . .																			

TABELLA *XIV*

O. RICOVERI DI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI PRESSO OSPEDALI E CASE DI CURA DI CUI I SERVIZI SONO A CONOSCENZA, SECONDO LA DIAGNOSI PRINCIPALE ALLA DIMISSIONE

DIAGNOSI ALLA DIMISSIONE	RICOVERI
O.1. Tossicodipendenza	
O.2. Malattie a trasmissione sessuale e dermatologiche . .	
O.3. Tubercolosi	
O.4. Patologie respiratorie extratubercolari	
O.5. Patologie cardiovascolari	
O.6. Patologie dell'apparato urinario	
O.7. Epatiti	
O.8. Altro (specificare)	
Totale . . .	

NOTE

(relative alle tabelle analitiche)

Tabella I

1) Presidi pubblici territoriali: i presidi indicati dal decreto ministeriale 7 agosto 1980, articoli 1 e 2, che definiscono il programma terapeutico.

2) Nuovi soggetti (punto *A*): sono i soggetti per i quali non è mai stato predisposto un programma terapeutico in nessun servizio. Rientrano in questa categoria i soggetti che hanno avuto interventi di emergenza (p.es. per incidenti di assunzione presso un pronto soccorso) ma non, ad esempio, i soggeti per i quali è stato definito e attuato un programma terapeutico in strutture carcerarie.

3) Presi in carico: coloro per i quali il presidio predispone un programma terapeutico. I soggetti si intendono in carico finché seguono il programma concordato.

4) Non presi in carico: soggetti venuti in contatto con il presidio ma con i quali, per vari motivi, non è stato concordato un programma terapeutico; es. inviati ad altri servizi per competenza territoriale; soggetti non presentatisi alla convocazione; ecc.

5) Riammissioni: si riferiscono ovviamente a soggetti già presi in carico nel passato da un qualsiasi servizio pubblico, per i quali viene iniziato un nuovo programma terapeutico; perché possano considerarsi riammissioni, deve verificarsi una chiara interruzione del programma o la conclusione del programma precedente.

6) Soggetti in carico dall'anno precedente: soggetti che alla data del 1° gennaio risultano in carico al presidio.

Tabelle II, III, IV, V

1) Programma terapeutico prevalente: il concetto di prevalente va riferito al peso, all'importanza, del tipo di trattamento:

a) socio-riabilitativo: trattamento psicologico e/o di assistenza sociale;

b) integrato: l'integrazione è tra il socio-riabilitativo e il farmacologico, laddove i due sono ritenuti complementari;

c) farmacologico: laddove il servizio ritenga di attuare solamente un trattamento farmacologico.

2) Esito: per i soggetti riammessi, l'esito che va sonsiderato è quello relativo all'ultimo trattamento, quello cioè concordato al momento della riammissione.

3) Strutture socio-riabilitative: si considerano tali tutte le strutture, residenziali e non, il cui intervento è considerato, dai presidi, necessario al completamento dell'iter terapeutico-riabilitativo. Rientrano in questa categoria le comunità, i centri diurni, le cooperative, le case famiglia, i gruppi appartamento, ecc.

4) Inseriti in strutture socio-riabilitative: soggetti per i quali il programma terapeutico concordato prevede tale inserimento.

5) Programma terapeutico completato: vanno indicati sia i soggetti che hanno completato il trattamento nei servizi, sia coloro che lo hanno completato in strutture socio-riabilitative.

6) Interruzioni: vanno considerate insieme le interruzioni decise dal soggetto e quelle decise dal servizio (in ogni caso si tratta di una rottura del contratto terapeutico).

7) Deceduti: vanno indicati tutti i soggetti in trattamento deceduti, quale che sia la causa della morte.

8) Persi di vista: indicare i soggetti per i quali non è possibile stabilire se hanno voluto interrompere o meno il trattamento.

9) Altro: indicare quei soggetti che hanno interrotto il trattamento per cause indipendenti dalla propria volontà: es. i soggetti finiti in carcere, nel caso in cui non sia possibile continuare il programma stabilito; nel caso in cui l'equipe continui a seguire il soggetto anche in carcere, questi verrà indicato come ancora in trattamento.

Tabella VI

1) Punti G.1 e G.2: sono i presidi, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1980, che definiscono il programma terapeutico.

2) Punto G.4: sono i servizi o i presidi che hanno un rapporto consolidato con i presidi di cui al punto G.2 e che concretamente attuano il programma terapeutico. Es.: i servizi sociali, ambulatori, ospedali, medici di base che hanno in carico soggetti tossicodipendenti, farmacie, ecc.

In questa voce devono rientrare anche i presidi, già indicati al punto G.2 che, oltre a definire il programma, effettuano concretamente gli interventi. Il tempo medio settimanale di apertura al pubblico è riferito ai presidi che si occupano esclusivamente di tossicodipendenti; non devono essere considerati i medici di base, i pronto soccorso ospedalieri per gli interventi di urgenza, le farmacie, ecc.

Tabella VII

1) Caratteristiche degli operatori: per ciascuno dei due punti (G.5.1 e G.5.2), le regioni devono indicare il numero degli operatori esclusivamente addetti alla attività di cura e riabilitazione delle tossicodipendenze (= o + 28,30 h/— di 28,30 h) e il numero degli operatori che dedicano parte del proprio tempo di lavoro a tale attività (senza distinzioni di h). Per quanto riguarda il personale dei servizi di cui al punto G.4, dovranno essere esclusi dal computo i medici di base, i pronto soccorso ospedalieri per gli interventi di urgenza, le farmacie.

Tabella VIII

1) Enti ausiliari: il riconoscimento in ente ausiliario, ex art. 94 della legge n. 685/75, è effettuato dal consiglio regionale, a seguito di accertamento di idoneità della struttura richiedente, o è comunque previsto da leggi regionali.

2) Strutture private convenzionate o sovvenzionate: sono le strutture che, pur non avendo ottenuto il riconoscimento in ente ausiliario da parte del consiglio regionale, hanno stipulato convenzioni con le UU.SS.LL. o comunque ricevono contributi, agevolazioni, concessioni in uso di locali, terreni, ecc.

3) Strutture che attuano programmi residenziali e non: le strutture di cui al punto H.3, sono quelle strutture che attuano nel programma riabilitativo, più fasi, di cui alcune residenziali, altre non residenziali: accoglienza, centro diurno, reinserimento, ecc. (es.: Ce.I.S., Incontro, ecc). Devono essere considerate solo le strutture che effettuano interventi diretti sui ragazzi.

Tabella IX

1) Soggetti in programma terapeutico: sono i soggetti che, a giudizio dei servizi territoriali o a giudizio dei responsabili della struttura, hanno bisogno di risiedere nella struttura per completare l'iter terapeutico-riabilitativo. Devono essere esclusi quei soggetti che, completato l'iter, decidono, per qualunque motivo, di rimanervi.

Per le strutture convenzionate si vuole conoscere il numero complessivo di soggetti con problemi di tossicodipendenza ospitati dalla struttura, non soltanto il numero di coloro per cui l'ente paga una retta.

Tabella X

1) Capacità ricettiva giornaliera, totale regionale: si vuole conoscere il numero di soggetti con problemi di tossicodipendenza che possono giornalmente usufruire di queste strutture.

Tabella XIII

1) Il totale generale deve essere uguale al totale dei nuovi soggetti presi in carico per la prima volta nel corso dell'anno (punto A.1 di Tab. I).

(5628)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio tra cooperative agricole e zootecniche caseificio Langarolo », in Cuneo, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Consorzio tra cooperative agricole e zootecniche caseificio Langarolo », con sede in Cuneo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Consorzio tra cooperative agricole e zootecniche caseificio Langarolo », con sede in Cuneo, costituita per rogito notaio Saroldi Aldo di Cuneo in data 25 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

dott. Tito Musso, nato a Genova il 12 agosto 1938, residente a Cuneo, corso Soleri, 3;

avv. Ludovico Cuniberti, con studio in Mondovì (Cuneo), via Cordero, 1;

dott. Giuseppe Zanalda, con studio in Torino, via Bligny, 5,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5671)

DECRETO 13 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « CiAPiEsse - Cooperativa agricola produttori suini a r.l. », in Cologna Veneta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dal commissario governativo avv. Salvatore Alesci nei confronti della società cooperativa « CiAPiEsse - Cooperativa agricola produttori suini a r.l. », con sede in Cologna Veneta (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « CiAPiEsse - Cooperativa agricola produttori suini a r.l. », con sede in Cologna Veneta (Verona), costituita per rogito notaio dott. Luigi Aricò coad. temporaneo dott. Ettore De Marzio in data 31 dicembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Salvatore Alesci, nato il 18 gennaio 1944, residente a Verona in lungadige Matteotti, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5670)

DECRETO 16 ottobre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « S. Vincenzo - Società cooperativa olivicola e tabacchicola a r.l. », in Miggiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 18 giugno 1983 con il quale la società cooperativa « S. Vincenzo - Società cooperativa olivicola e tabacchicola a r.l. », con sede in Miggiano (Lecce), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile e il dott. Michele Gurrado ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione del medesimo commissario nella quale lo stesso fa rilevare che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « S. Vincenzo - Società cooperativa olivicola e tabacchicola a r.l. », con sede in Miggiano (Lecce), costituita in data 14 maggio 1975 con atto a rogito del notaio dott. Gennaro Barone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli

effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alfredo Barone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5669)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO 20 giugno 1984, n. **736**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Giuseppe Levi, in Roma.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione Giuseppe Levi, in Roma presso l'Accademia dei Lincei.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1984
Registro n. 35 *Beni culturali, foglio n.* 298

DECRETO 20 giugno 1984, n. **737**.

Modificazione alla denominazione della Società italiana di ostetricia e ginecologia, in Roma, ed approvazione del nuovo statuto della società stessa.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la modificazione della denominazione della Società italiana di ostetricia e ginecologia, in Roma, che assume quella di « Società italiana di ginecologia e ostetricia », e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1984
Registro n. 35 *Beni culturali, foglio n.* 296

DECRETO 11 luglio 1984, n. **738**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione ricerche e studi, in Roma.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la modificazione agli articoli 1 (riguardante il trasferimento della sede da Roma a Milano) e 7, primo comma, dello statuto dell'Associazione ricerche e studi - ARES, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1984
Registro n. 35 *Beni culturali, foglio n.* 297

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2876/84 del Consiglio, del 21 settembre 1984, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo degli Stati Uniti d'America relativo alla pesca al largo delle coste degli Stati Uniti.

Regolamento (CEE) n. 2877/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2878/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2879/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, recante sospensione temporanea degli acquisti allo intervento di carne bovina in Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 2880/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1618/81 che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 2881/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 896/84 che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2882/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 17 al 23 settembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 2883/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2884/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ortoftalati di diottile, della sottovoce 29.15 C ex III della tariffa doganale comune, originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2885/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, relativo alla sospensione della pesca dei gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Francia.

Regolamento (CEE) n. 2886/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2887/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2888/84 della commissione, del 12 ottobre 1984, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni prodotti del settore della carne bovina.

Pubblicati nel n. L 272 *del* 13 *ottobre* 1984.

(258/C)

Regolamento (CEE) n. 2889/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2890/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2891/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2892/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2893/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2894/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2895/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2896/84 della commissione, del 15 ottobre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2629/84 della commissione, del 13 settembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 249 del 18 settembre 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2844/84 della commissione, del 9 ottobre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso della cauzione per i titoli di esportazione di frumento tenero con fissazione anticipata della restituzione, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 269 del 10 ottobre 1984.

Pubblicati nel n. L 273 *del* 16 *ottobre* 1984.

(259/C)

Regolamento (CEE) n. 2897/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2898/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2899/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, relativo alla fornitura di una partita di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2900/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2901/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2902/84 della commissione, del 16 ottobre 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 274 *del* 17 *ottobre* 1984.

(260/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1984, registro n. 59, foglio n. 400, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, è attribuito, unitamente al titolare dott. Gianfranco Giorgio Ciancetti, alla cattedra di geologia applicata della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1984, registro n. 59, foglio n. 380, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di magistero dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265, è attribuito, unitamente al titolare dott. Rosa Maria Lentini, alla cattedra di lingua e letteratura latina della facoltà di lettere e filosofia dell'Università medesima.

(5695)

Avviso di rettifica al comunicato concernente l'istituzione di un istituto tecnico commerciale per ragionieri programmatori in Roma. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 19 ottobre 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, sia nel titolo che nel testo, dove è scritto: «... *quattordicesimo* istituto ...», leggasi: «... *venticinquesimo* istituto ...».

(5718)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° luglio 1984 al 30 settembre 1984

OFFICINE AUTORIZZATE

Sede officina	Ditta	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Ranica (Bergamo), via Adelasio n. 33	Iema Industria farmaceutica S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 26 luglio 1984, n. 6640	Trasferimento autorizzazione
Polesine Parmense (Parma), via Provinciale n. 27	Biostarters di Cremonesi Gianfranco e Corradi Giovanna, Società di fatto	Fermenti lattici, da impiegare nella preparazione di integratori medicati per mangimi	D.M. 26 luglio 1984, n. 6643	
Segrate (Milano), via Cassanese, angolo via Marconi	Schering S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 2 agosto 1984, n. 6659	
Vicenza, viale della Chimica n. 9 (officina comune)	Zambon farmaceutici Società per azioni Simes S.p.a.	Specialità medicinali e operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 20 agosto 1984, n. 6663	
Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi n. 131	Edmond Pharma S.r.l.	Specialità medicinali e operazioni terminali confezionamento di specialità medicinali c/terzi	D.M. 29 settembre 1984, n. 6666	
Roma, via Gerano n. 5	Samil S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 27 settembre 1984, n. 6672	Modifica di ragione sociale
Milano, via Bimbardi n. 22	Gephar S.r.l.	Specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate	D.M. 15 settembre 1984, n. 6673	Trasferimento autorizzazione
Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (officina comune)	Camillo Corvi S.p.a. Doppel farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 27 settembre 1984, n. 6683	

OFFICINE REVOCATE

Sede officina	Ditta	Produzione revocata	Estremi decreto	*Note*
Napoli, via Pietro Castellino n. 111	Istituto sieroterapico italiano I.S.I. S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 16 luglio 1984, n. 6614	
Milano, via Luigi Mancinelli n. 7/11	Schering S.p.a.	Specialità medicinali	D.M. 2 agosto 1984, n. 6660	
Piacenza, Stradone Regina n. 2	Doppel farmaceutici S.r.l.	Specialità medicinali	D.M. 27 settembre 1984, n. 6684	
Piacenza, Stradone Farnese n. 118	Camillo Corvi S.p.a.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	D.M. 27 settembre 1984, n. 6685	

(5413)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermontaggi di Taranto.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermontaggi di Taranto che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 marzo 1984 al 5 giugno 1984.

(5678)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'aera del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spica di Livorno, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori di Salerno, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiffini mobili cucine, con sede legale, amministrativa e stabilimento in Ceparana di Bolano (La Spezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. F.lli Salvatore & Giovanni La Fauci di Valdina (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta F.lli Pino Francesco & Carmelo di Pino Carmelo, in Barcellona (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, in Milazzo (Messina), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna), S. Biagio Argento (Ferrara) e Cassino (Frosinone), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Maglificio Valley, in Pozzole Formignano (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche La Campanella, in Sassuolo (Modena), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche La Campanella, in Sassuolo (Modena), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crippa e Berger, con sede ed uffici vendita in Milano, stabilimento di Zingonia (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceip, con sede in Isola delle Femmine (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calza Bloch Trieste, con sede e stabilimento in S. Dorligo della Valle (Trieste), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli, con sede, stabilimento ed uffici in Mantova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Autocarrozzeria S. Andrea di Adele Aliquò, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio al 2 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna), S. Biagio Argento (Ferrara) e Cassino (Frosinone), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministerile 19 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Lamezia Terme (Catanzaro) che hanno beneficiato del decreto ministeriale 17 maggio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5679)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Battipaglia e Grosseto

Con decreto 12 giugno 1984, n. 8524, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di are 16,76 sito in comune di Battipaglia riportato in catasto del comune stesso al foglio 7A, particelle 945b, 952b e 1191b, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

Con decreto 17 luglio 1984, n. 8619, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 2.61.80, sito in comune di Grosseto, riportato in catasto del comune stesso al foglio 71, particelle 5 e 13 e al foglio 72, particelle 1, 23 e 76, non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(5719)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Recupero dei containers non più necessari alle finalità per le quali furono assegnati in dipendenza del terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 384/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le ordinanze n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 e numero 331/FPC/ZA del 29 agosto 1984;

Considerato che occorre reperire gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers da assegnare ai nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Tenuto conto che i comuni assegnatari in uso precario dei cennati containers non hanno sinora proceduto a comunicare l'elenco di tali manufatti non più necessari alle finalità per le quali gli stessi furono assegnati ai terremotati così come esplicitamente previsto dal sesto comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 57/1982;

Ravvisata la necessità di reperire il maggior numero possibile di containers per soddisfare, prima della stagione invernale, le esigenze dei nuclei familiari alloggiati precariamente in tende e roulottes nei comuni colpiti dal terremoto del maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I prefetti delle province di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Matera procedono, avvalendosi delle forze di polizia, ed entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla ricognizione dei containers dislocati nei comuni delle rispettive province, individuando quelli non più necessari alle finalità per le quali furono assegnati.

Art. 2.

L'esito degli accertamenti di cui al precedente articolo è comunicato a questo dipartimento ed al raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile.

Art. 3.

Il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile appena ricevuta la segnalazione di cui al precedente articolo, procede all'immediato ritiro dei containers disponibili, alla loro eventuale riparazione ed al conseguente posizionamento nelle aree dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984, in esecuzione dell'art. 9 dell'ordinanza n. 322/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 come sostituito dall'ordinanza n. 331/FPC/ZA del 29 agosto 1984.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5761)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 190185 del 30 ottobre 1984 praticabili dal 2 novembre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Prodotto		
Gasolio autotrazione	L./lt	669
Gasolio agricoltura	»	481
Petrolio agricoltura	»	470
Gasolio pesca e piccola marina	»	445
Petrolio pesca e piccola marina	»	435
Olio combustibile ATZ	L./kg	441
Olio combustibile BTZ	»	485

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	633	636	639	642	645
Petrolio (*)	»	689	692	695	698	701
Olio comb.le fluido	L./kg	565	568	571	574	577

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5792)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 3 ottobre 1984, n. **14.**

Dichiarazione di raccolta uve e produzione vino. Campagna 1984-85.

Ai prefetti della Repubblica italiana

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero delle finanze - D.G. e I.I. sugli affari - D.G. finanza locale

Agli assessorati dell'agricoltura e delle foreste delle regioni a statuto speciale

Agli assessorati dell'agricoltura e delle foreste delle regioni a statuto ordinario

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Agli organi periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste

Alla Direzione generale della produzione agricola

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Alla Direzione generale della tutela - Divisione VI e X

Agli Istituti di vigilanza delle repressioni frodi

Alla Confederazione generale dell'agricoltura

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

All'Unione coltivatori diretti

Alla Conf-coltivatori

Alla Confederazione generale dell'industria

Alla Confederazione generale del commercio

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative

Alla Federazione nazionale delle cantine sociali

Alla Federazione italiana cantine sociali

Alla Federazione italiana industriali prod. esportatori vini

Alla Federazione italiana consorzi agrari

Alla Federazione nazionale cantine sociali

All'Unione italiana vini

Agli Enti di sviluppo agricolo

Con regolamento (CEE) n. 2102/84 della commissione del 13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della C.E.E. n. 194 del 24 luglio 1984 e modificato con regolamento (CEE) n. 2459/84 della commissione del 20 agosto 1984 — la cui applicazione decorre dal 15 settembre 1984 — sono state emanate le nuove disposizioni in materia di dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo ed è stato, nel contempo, abrogato il regolamento (CEE) n. 2408/83 del 25 agosto 1983 relativo alla stessa materia.

Poiché il citato regolamento (CEE) n. 2102/84 si applica, come innanzi precisato, a decorrere dal 15 settembre del corrente anno, ne consegue che le nuove disposizioni emanate in materia di dichiarazione di giacenza potranno avere pratica attuazione soltanto a partire dal prossimo anno.

Per le dichiarazioni di giacenza restano confermate, pertanto, le disposizioni emanate con la circolare n. 5 del 27 giugno 1984, prot. n. A/7517.

L'emanazione di nuove norme in materia di dichiarazioni di raccolta di uve e di produzione di vino è stata determinata dalla necessità di poter effettuare un più efficace controllo sui risultati delle varie operazioni che vanno dalla fase della raccolta delle uve a quella finale della produzione del vino, nonché di conoscere le rese per ettaro della produzione di vino ai fini, anche, di una modulazione della percentuale della quantità di vino da consegnare alla eventuale distillazione obbligatoria prevista dall'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il nuovo regolamento prevede l'obbligo di rilevare tutta una serie di dati riguardanti, soprattutto, la quantità e la qualità dei prodotti vitivinicoli ottenuti, la superficie vitata da cui i medesimi provengono, la resa per ettaro — espressa in ettolitri e in litri di vino — nonché tutte le notizie riguardanti gli eventuali passaggi dell'uva e/o dei mosti dal momento della produzione fino alla loro trasformazione in vino. Il tutto dovrà realizzarsi attraverso una dichiarazione di raccolta che dovrà essere presentata da parte dei produttori delle uve e/o dei mosti e una dichiarazione di produzione che dovrà essere presentata da parte dei vinificatori.

1) *Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di raccolta* (Mod. A).

Sono tenute alla presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone (denominate « produttori ») che producono uve destinate alla vinificazione.

Sono dispensati da tale dichiarazione i produttori:

a) la cui azienda comprende meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata né formerà oggetto, neppure in parte, di commercializzazione;

b) che trasformano direttamente o fanno trasformare per loro conto la totalità del loro raccolto di uva in vino.

Si precisa, al riguardo, che mentre i soggetti di cui alla lettera *a*) sono esonerati dalla presentazione sia della dichiarazione di raccolta delle uve che della dichiarazione di produzione, i soggetti di cui alla lettera *b*) sono esonerati dalla presentazione della sola dichiarazione di raccolta delle uve.

Si informa, in proposito, che con decreto ministeriale in corso di pubblicazione si dispone, altresì, che i produttori associati o aderenti ad una cantina cooperativa o ad una associazione, che consegnano la totalità del loro raccolto ai suddetti organismi, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve.

In tal caso, il socio conferente è tenuto a fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, alla cantina o associazione, ogni utile informazione ai fini della determinazione della resa per ettaro. Tali notizie dovranno riguardare, essenzialmente, la superficie vitata in produzione da cui le uve conferite sono state ottenute, i quantitativi delle uve raccolte, l'indicazione della resa di uva in vino espressa in ettolitri e litri di vino, ecc.

Le informazioni fornite dal socio conferente e sottoscritte dal medesimo dovranno essere conservate agli atti a cura della cantina o associazione cui il socio ha conferito le proprie uve per eventuali controlli da parte delle autorità preposte.

A proposito di resa/ettaro, si informa che il decreto ministeriale in corso di pubblicazione precisa, altresì, che le rese di uva in vino devono essere calcolate avuto riguardo alla media delle normali rese in vino constatate nella stessa zona di produzione.

Per quanto riguarda, invece, i vini D.O.C. e D.O.C.G. le rese di uva in vino non dovranno superare, ovviamente, quelle stabilite nei rispettivi disciplinari di produzione.

2) *Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di produzione* (Mod. B).

Sono tenute alla presentazione della dichiarazione di produzione tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, nonché le cantine cooperative di vinificazione, che nel corso della campagna hanno prodotto vino oppure detengono, alla data del 29 novembre, uve e/o mosti destinati alla vinificazione.

La compilazione della dichiarazione di produzione, dovrà essere fedele, completa ed esatta anche per quanto attiene la indicazione del dato relativo alla resa in vino per ettaro.

Va sottolineato, a tale proposito, che la mancata o imprecisa indicazione, da parte dell'obbligato alla dichiarazione di produzione, del dato relativo alla resa-ettaro, costituisce motivo perché all'obbligato stesso, nel caso sia decisa la distillazione obbligatoria, venga attribuita la percentuale di conferimento di vino più elevata.

Onde evitare che si verifichi tale incresciosa ipotesi, si raccomanda ai produttori che vinificano prodotti loro conferiti od acquistati, di usare ogni opportuno accorgimento affinché sia loro garantita la comunicazione completa e tempestiva dei dati riguardanti la resa-ettaro da parte dei conferenti e/o venditori dei prodotti medesimi.

Nel caso di persone fisiche o giuridiche o associazioni di dette persone che acquistano uve presso i produttori allo scopo di elaborare mosti da vendere successivamente a produttori di vino, la resa-ettaro dovrà essere indicata nella casella 23 del relativo documento di accompagnamento. Tale resa sarà la stessa che a suo tempo è stata fornita all'elaboratore dei mosti da parte del produttore fornitore delle relative uve. E' di tutta evidenza che, se i mosti in questione risultano ottenuti da uve di diversa provenienza o di diversa resa-ettaro unitaria, la resa da indicare nel documento di accompagnamento sarà quella che risulta dalla media aritmetica ponderata delle diverse rese-ettaro delle uve impiegate.

Si ricorda che tanto nelle dichiarazioni di raccolta che in quelle di produzione, i quantitativi di uva, mosti di uva, mosti di uva parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione vanno espressi in ettolitri e litri di vino; i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati vanno espressi in ettolitri e litri di mosti.

Si rende noto che anche il citato regolamento numero 2459/84 ha introdotto modifiche ed integrazioni al regolamento (CEE) n. 2102/84 per quanto concerne le conseguenze delle omesse dichiarazioni o della loro presentazione incompleta o inesatta.

In particolare, è previsto che il mancato rispetto dell'obbligo della presentazione della dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza entro i termini previsti, esclude dal beneficio delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 a favore dei produttori vitivinicoli.

Qualora le dichiarazioni di cui sopra siano state presentate entro i termini previsti ma vengano riconosciute incomplete o inesatte, gli interessati potranno beneficiare delle misure d'intervento solo se gli elementi mancanti od inesatti risultano non essenziali ai fini della corretta applicazione delle misure in questione.

Ove la mancata presentazione delle prescritte dichiarazioni o la loro incompletezza od inesattezza siano constatate dopo l'erogazione da parte dell'AIMA dei relativi benefici, l'AIMA stessa procederà al recupero degli importi indebitamente corrisposti.

3) *Termine entro cui devono essere presentate le dichiarazioni.*

Le dichiarazioni di raccolta e di produzione devono essere presentate entro il 29 novembre 1984; tuttavia, se dopo la presentazione di esse e, comunque, prima della data del 29 novembre si sono verificati eventi di significativa rilevanza rispetto al contenuto delle stesse, il dichiarante è tenuto a presentare una successiva dichiarazione integrativa — non sostitutiva della precedente (ad es. per quanto riguarda il vino, deve contenere soltanto i quantitativi prodotti dopo la prima dichiarazione) — sempreché la presentazione di tale ulteriore dichiarazione avvenga entro e non oltre la predetta data del 29 novembre. In tal caso il dichiarante deve evidenziare sul modulo che trattasi di « dichiarazione integrativa ».

Le dichiarazioni in questione (di raccolta e di produzione) come pure quelle integrative vanno presentate, in cinque copie, al comune nel cui territorio ricade l'impianto ove è avvenuta la vinificazione.

Qualora non sussista l'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione ma solo quella di raccolta, questa sarà presentata, sempre in cinque copie, al comune nel cui territorio sono ubicati i vigneti ed, in caso di vigneti ubicati in più comuni, presso il comune ove la superficie vitata è prevalente. Se invece i vigneti sono ubicati in comuni di province diverse, la dichiarazione di raccolta deve essere presentata per ogni provincia e, nell'ambito di ciascuna provincia, al comune competente secondo i criteri precedentemente esposti.

Le dichiarazioni, presentate al comune competente, saranno a cura dello stesso:

una copia conservata dal comune ricevente;

una copia trasmessa all'ufficio provinciale dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio;

una copia trasmessa al servizio repressione frodi competente per territorio;

l'originale trasmesso al Ministero dell'agricoltura - D.G. Tutela - Div. I - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

una copia restituita all'interessato debitamente vistata dal comune per ricevuta.

Questo Ministero, allo scopo di poter corrispondere in tempo utile agli obblighi comunitari, confida che le prefetture diano tempestive disposizioni affinché i comuni interessati trasmettano gli originali delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione di vino allo scrivente a mano a mano che le stesse vengono presentate e, comunque, non oltre il 10 dicembre 1984.

Si invitano i destinatari della presente, ed in particolare le organizzazioni di categoria, a dare tutta la loro collaborazione e assistenza nella divulgazione delle notizie e nella compilazione dei modelli.

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, destinatari delle dichiarazioni di raccolta e di produzione, sulla necessità di effettuare scrupolosi e sistematici controlli sia per accertare che tutti gli operatori interessati abbiano adempiuto agli obblighi loro incombenti sia per verificare l'attendibilità dei dati contenuti nelle dichiarazioni le quali, come è noto, costituiscono il presupposto fondamentale per una corretta gestione del mercato vitivinicolo.

Gli istituti stessi avranno cura, se del caso, di sollecitare anche la collaborazione degli organi di polizia, della guardia di finanza, dei nuclei antisofisticazioni (NAS) nonché, ove esistenti, dei corpi ispettivi istituiti dalle regioni per il controllo nel settore agro-alimentare.

Si attira l'attenzione degli obbligati alle dichiarazioni di raccolta e/o di produzione che, nei confronti degli inadempienti responsabili della mancata presentazione delle dichiarazioni o della infedele o incompleta compilazione delle medesime è prevista l'esclusione dalle misure d'intervento comunitario nonché l'applicazione dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, modificato dall'art. 113 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, che prevede un'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Il Ministro: PANDOLFI

(5699)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro A della tabella IX riguardante i dirigenti dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362 ed in particolare l'art. 3, concernente la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi a posti di provveditore agli studi;

Veduto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare l'art. 22 che prevede la scelta del sovrintendente scolastico fra i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione che rivestano la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Veduto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Veduta la legge 22 gennaio 1982, n. 6;

Veduta la legge 20 novembre 1982, n. 869, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681;

Veduta la legge 11 novembre 1983, n. 683, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

Veduto il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983, risulta disponibile un posto da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondarie di secondo grado, di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) i docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnici periferici;

6) i direttori didattici della scuola elementare, di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricezione entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4. (*)

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

In sostituzione del giudizio complessivo i professori, di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2, dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 10;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti cui fa riferimento, come indicato nel successivo art. 6, comma quarto;

5) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

6) *curriculum*, in tre copie, sottoscritte dal candidato medesimo, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario e filosofico, in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

(*) Integrato dal decreto ministeriale 25 luglio 1984 pubblicato, di seguito, in questa *Gazzetta Ufficiale*.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parte di essi, pervenuti al Ministero oltre il predetto termine, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare riferimento alla copia integrale dello stato di servizio presentato per precedenti analoghi concorsi.

Non è consentito, altresì, fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni, ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali: 10 luglio 1980, 12 luglio 1980, 18 settembre 1981, 28 settembre 1981, 28 settembre 1982, 29 settembre 1982, 21 marzo 1983, 22 marzo 1983, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1981, n. 136 del 20 maggio 1981, n. 127 dell'11 maggio 1982, n. 139 del 22 maggio 1982, n. 127 dell'11 maggio 1983, n. 139 del 23 maggio 1983, n. 209 del 1° agosto 1983, n. 218 del 10 agosto 1983.

E' consentito, inoltre, il riferimento ai documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso per titoli di servizio ad un posto, nella medesima qualifica, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1984.

Art. 7.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto-motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 10.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni: fino a punti 12.

Sono valutate le pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, quelle relative alla problematica pedagogico-didattica e all'ordinamento scolastico, nonché quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Son valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti a servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore, che, da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore, risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi speciali entro il massimo del punteggio già indicato;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

A) corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

B) corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 19 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 9 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 9.

La valutazione della qualità del servizio è riferita agli ultimi tre anni scolastici o solari, in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 11.

Il colloquio integrativo al quale sono ammessi i candidati che, nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere funzioni di dirigente superiore, nonché se il concorrente stesso ha dichiarato nella domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei cadidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a parità di merito, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione seconda, entro il termine perentorio di venti giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni all'impiego al quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e saranno assegnati alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore saranno restituiti al ruolo e alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e gli sarà attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1984
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 218

(5702)

Modificazione al decreto ministeriale 28 gennaio 1984 relativo al concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1984, registro n. 28, foglio n. 218, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la propria nota n. 1090 del 18 aprile 1984 di richiesta al Consiglio di Stato di un parere in ordine all'assimilabilità della disciplina del concorso, per titoli ed esami, a quello del concorso, per soli titoli, a posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che con parere n. 882/84 del 16 maggio 1984 il Consiglio di Stato ha ravvisato detta assimilabilità, ritenendo in concreto che i titoli per i quali i candidati non abbiano la possibilità di adempiere l'onere della produzione, debbano essere acquisiti d'ufficio, entro un termine finale unico al fine dell'eventuale integrazione e/o regolarizzazione della documentazione a suo tempo prodotta;

Considerato che il bando di concorso sopra citato nulla dispone in ordine alla possibile integrazione e/o regolarizzazione d'ufficio della documentazione difettosa per motivi imputabili esclusivamente all'ufficio da cui il candidato organicamente dipende;

Attesa, pertanto, la necessità di integrare le disposizioni di cui all'art. 4 del bando in questione alla luce del parere sopra indicato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 1984, citato nelle premesse del presente decreto, è integrato come segue:

Qualora lo stato di servizio prodotto dai candidati di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) dell'art. 2 del predetto bando (presidi primi dirigenti, ispettori tecnici periferici e direttori didattici della scuola elementare) sia carente, per uno o più anni relativi all'ultimo triennio, dell'indicazione dei giudizi complessivi, detto documento dovrà essere trasmesso, a cura della divisione 1ª della direzione generale del personale, alle amministrazioni di appartenenza dei singoli candidati affinché queste provvedano all'integrazione d'ufficio con l'indicazione dei giudizi mancanti.

Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni che decorre dalla data di ricezione dello stato di servizio da parte dell'ufficio competente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1984
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 54

(5703)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte (Cagliari) indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36, foglio n. 42, avrà luogo presso l'istituto di astronomia dell'Università, via Ospedale, 72, Cagliari, con inizio alle ore 9, il giorno 20 novembre 1984.

(5801)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di assistente medico per il servizio igiene pubblica e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
un posto di ostetrica coordinatore;
un posto di ostetrica;
otto posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico di radiologia;
un posto di ortottista;
due posti di terapista della riabilitazione;
un posto di vigile sanitario.

Ruolo amministrativo:

due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria e/o alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Cantù (Como).

(5725)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso alcune unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso le seguenti unità sanitarie locali con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione, area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme-Cavalese;

un posto di primario di nefrologia, area funzionale di medicina presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle dell'Adige, Trento;

un posto di primario di pediatria, area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non-Cles.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato provinciale alle attività sociali e sanità, servizio attività socio-sanitarie in Trento.

(5726)

OSPEDALE DI MONZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Monza (Milano).

(5689)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 299 del 30 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Amministrazione provinciale di Cremona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, con riserva per gli interni, ad un posto di esperto servizi scolastici, ad un posto di esperto servizi amministrativi e a due posti, con riserva di uno per gli interni, di capo servizio amministrativo finanziario.

Ufficio italiano dei cambi: Calendario e luogo di svolgimento della prova scritta del concorso a dieci posti di commesso in esperimento (carriera ausiliaria).

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 luglio 1984, n. 17/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche in Alto Adige.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 21 *agosto* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 « Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3327 del 2 luglio 1984;

Decreta:

E' emanato il seguente regolamento di esecuzione relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche (legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41) che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 11 luglio 1984

Il presidente: Magnago

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 9, *foglio n.* 78

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI BIBLIOTECHE PUBBLICHE (legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

(1) Le norme di cui al presente regolamento di esecuzione riguardano l'organizzazione e il finanziamento del sistema di biblioteche pubbliche in Alto Adige, ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 « Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche », denominata nel presente regolamento « Legge sulle biblioteche ».

Art. 2.

Criteri e finalità

(1) Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge sulle biblioteche si persegue l'obiettivo di favorire la formazione di base e l'educazione permanente delle persone, nonché la libera formazione del pensiero, attraverso l'istituzione e il potenziamento di un organico sistema di biblioteche pubbliche in Alto Adige.

(2) Nei comuni con meno di 5.000 abitanti appartenenti ad un gruppo linguistico la provincia, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, della legge sulle biblioteche, favorisce le iniziative e i progetti che forniscono maggiori garanzie strutturali e di funzionalità, ai fini di uno sviluppo qualificante del sistema bibliotecario in Alto Adige.

Art. 3.

Definizione di biblioteche speciali

(1) Ai sensi degli articoli 21 e 18 della legge sulle biblioteche, sono considerate biblioteche speciali:

a) le biblioteche scolastiche: biblioteche per insegnanti e alunni delle scuole pubbliche e parificate elementari, secondarie di primo e secondo grado e professionali;

b) le biblioteche convittuali: biblioteche destinate prevalentemente agli ospiti di convitti, istituti educativo-assistenziali e simili;

c) le biblioteche settoriali: biblioteche che raccolgono una documentazione altamente specializzata in una determinata materia e/o nelle rispettive materie satellite e la mettono a disposizione degli interessati;

d) le biblioteche di studio: biblioteche che forniscono documentazione scientifica in più settori a ricercatori e studiosi;

e) le biblioteche di comunità: biblioteche appartenenti ad un'istituzione o istituto pubblico o privato, le quali servono una categoria determinata di cittadini che formano una comunità. Rientrano tra queste, in particolare, le biblioteche ospedaliere, carcerarie, quelle annesse alle case di riposo per anziani e agli istituti di assistenza e di riabilitazione per cittadini portatori di handicap o per tossicodipendenti.

Art. 4.

Elenco delle biblioteche speciali

(1) Presso i componenti uffici provinciali vengono istituiti appositi elenchi per le biblioteche speciali. Ad eccezione delle biblioteche scolastiche, l'iscrizione avviene in base alla deliberazione della giunta provinciale, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 della legge sulle biblioteche nonché dal presente regolamento.

(2) Per ottenere l'iscrizione nei suddetti elenchi le biblioteche speciali devono presentare, contemporaneamente alla domanda di contributo, ai sensi della legge sulle biblioteche, o con apposita domanda la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

(3) Nel caso in cui venisse a mancare uno dei requisiti richiesti, la biblioteca viene cancellata dal rispettivo elenco.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

Capo I

REQUISITI FONDAMENTALI DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

Art. 5.

Riferimento alla legge

(1) Con le disposizioni contenute in questo Capo vengono definiti, ai sensi dell'art. 18, comma ottavo della legge sulle biblioteche, i requisiti fondamentali delle biblioteche pubbliche di cui all'art. 18, comma secondo.

Art. 6.

Apertura alla collettività

(1) Le biblioteche locali e le biblioteche centro di sistema operano al servizio della collettività e sono accessibili a tutti i cittadini. La loro utilizzazione deve essere favorita tramite l'individuazione di formule di funzionamento adeguate alle esigenze degli utenti e conformi alle norme previste nei successivi articoli.

(2) Le biblioteche speciali devono essere facilmente accessibili alla rispettiva categoria di utenti.

Art. 7.

Patrimonio librario e pubblicistico-informativo

(1) La qualità e l'attualità sono i criteri fondamentali per la costituzione del patrimonio libraio e pubblicistico informativo. Le biblioteche locali e le biblioteche centro di sistema devono inoltre garantire la varietà e la molteplicità dell'offerta. L'attualità del patrimonio di libri/media delle biblioteche viene garantita tramite il continuo incremento e l'opportuno scarto del materiale che risulta deteriorato o invecchiato alla luce di accreditati criteri biblioteconomici.

(2) Le biblioteche locali forniscono servizio di lettura e/o prestito, mettendo a disposizione degli utenti opere di consultazione, libri per ragazzi, opere di narrativa, di saggistica e di divulgazione nelle varie materie — comprese quelle di interesse locale — e altro materiale pubblicistico-informativo — come riviste, giornali, bollettini d'informazione e simili —, nonché eventuali mezzi audiovisivi. Di norma sono escluse dal prestito le opere di consultazione generale e quelle rare e di pregio.

(3) Le biblioteche locali devono tendere, come condizione per il funzionamento, a disporre, insieme alle loro succursali e punti di prestito, di una dotazione minima di libri, di materiale pubblicistico-informativo e di audiovisivi (di seguito chiamati sinteticamente anche «libri/media») corrispondente ad un volume per ogni due abitanti del rispettivo bacino naturale di utenza. La dotazione minima non può comunque essere inferiore a 1000 libri/media, non compresi il materiale d'archivio e le raccolte documentarie speciali. Un terzo del patrimonio librario deve tendere ad essere costituito da libri per ragazzi fino all'età di 14 anni.

(4) La metà delle dotazioni librarie e audiovisive delle biblioteche locali deve possibilmente essere stata pubblicata o acquistata entro gli ultimi dieci anni. Fanno eccezione il materiale d'archivio e le raccolte documentarie speciali, nonché le dotazioni delle biblioteche locali aventi funzioni di centro di sistema.

(5) Il patrimonio librario minimo richiesto per assumere la funzione di biblioteca centro di sistema è costituito da un volume per ogni cinque abitanti del rispettivo bacino di utenza come biblioteca centro di sistema. Almeno la metà del patrimonio librario deve possibilmente essere costituita da opere di saggistica e di divulgazione nelle varie materie e da testi scientifici.

(6) Le biblioteche scolastiche, quali centri di informazione, lettura, istruzione e studio devono fornire ad insegnanti e alunni libri e materiale informativo per l'approfondimento delle varie materie di studio, devono offrire un numero adeguato di libri di lettura e complessivamente creare i presupposti per indirizzare e abituare i ragazzi alla lettura e all'utilizzazione dei libri e degli altri veicoli d'informazione.

(7) Per l'adeguato funzionamento delle biblioteche scolastiche dovrebbe essere disponibile un minimo di cinque libri per alunno e per insegnante. Devono essere altresì garantiti l'aggiornamento e l'attualizzazione del patrimonio librario alla luce di accreditati criteri di gestione biblioteconomica.

(8) Le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo valgono anche per le biblioteche convittuali.

(9) Le biblioteche settoriali e di studio devono essere fornite di libri/media adeguati alle loro specifiche finalità e funzioni. Di norma la consistenza del patrimonio non deve essere inferiore a 800 libri/media.

(10) Le biblioteche di comunità devono provvedersi, nell'ambito delle loro specifiche finalità e funzioni, di un patrimonio librario e pubblicistico-informativo corrispondente alle esigenze delle rispettive categorie di utenti. Il numero dei libri/media non può comunque essere inferiore a 800.

(11) Per garantirne continuamente l'attualità, la metà del patrimonio librario e pubblicistico-informativo delle biblioteche di comunità — ad eccezione del materiale d'archivio e delle raccolte documentarie speciali — deve possibilmente essere stata pubblicata o acquistata entro gli ultimi dieci anni.

(12) Per la promozione di biblioteche di nuova istituzione ai sensi della legge sulle biblioteche, si prescinde, per gli scopi di cui all'art. 27 della stessa legge, nell'anno di istituzione e in quello successivo, dai requisiti patrimoniali minimi fissati in questo articolo.

Art. 8.

Locali e arredamento

(1) I locali esistenti destinati a biblioteca (sede centrale e sedi succursali) devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi sia per gli utenti che per il personale bibliotecario: facile accessibilità, possibilità di riscaldamento, adeguata illuminazione e aerazione nonché condizioni adeguate per le attività di preparazione dei libri e per la regolarità del servizio bibliotecario.

(2) In caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di ampliamento di biblioteche locali, nonché di adattamento di locali per tali biblioteche, si deve possibilmente destinare una superficie minima di mq 4 per ogni cento persone del corrispondente bacino naturale di utenza. La superficie minima assoluta non può essere inferiore a mq 30 in caso di sede principale e a mq 20 in caso di sede succursale.

(3) In caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di ampliamento di biblioteche centro di sistema, nonché di adattamento di locali per biblioteche centro di sistema, la superficie minima complessiva per i locali destinati agli utenti, all'amministrazione e all'archivio deve possibilmente essere di mq 4 per ogni cento persone del bacino naturale di utenza come biblioteca locale più mq 0,5 per ogni cento persone del bacino di utenza come biblioteca centro di sistema, definito con delibe-razione della giunta provinciale. La superficie minima assoluta non può comunque essere inferiore a mq 300. Nel caso di biblioteche centro di sistema con un bacino di utenza inferiore a 25.000 persone si può prescindere dalla superficie minima assoluta prevista.

(4) Le biblioteche locali e le biblioteche centro di sistema di nuova costruzione devono essere arredate secondo il concetto della biblioteca a scaffali aperti per la libera consultazione, in cui vanno previsti anche spazi di lettura e di studio.

(5) Tramite sistemazione in locale idoneo ed arredamento adeguato, deve essere garantita la funzione delle biblioteche scolastiche, come biblioteche di studio e di prestito.

(6) In caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di ampliamento di biblioteche scolastiche si devono prevedere complessivamente per i locali principali e per quelli adiacenti le seguenti superfici minime:

nelle scuole elementari con meno di cinque classi o con pluriclassi: una superficie minima di almeno mq 15; il locale biblioteca può servire anche ad altri usi (sala insegnanti, sala riunioni, ecc.);

nelle scuole elementari con almeno un corso completo: una superficie base di mq 25 più mq 1,5 per classe;

nelle scuole secondarie di primo grado: una superficie base di mq 45 più mq 1,5 per classe;

nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali: una superficie base di mq 60 più mq 3 per classe.

(7) Le biblioteche scolastiche di nuova costruzione vanno arredate secondo il concetto della biblioteca a scaffali aperti per la libera consultazione. Devono essere dotati di illuminazione sufficiente, realizzati e attrezzati in modo tale da poter essere utilizzati come locali di lettura, di studio e di lezione.

(8) Nel caso in cui gli stessi locali vengano utilizzati per la sistemazione di una biblioteca scolastica che assume anche la funzione di biblioteca locale (sede principale o succursale), la superficie minima stabilita nel sesto comma di questo articolo deve essere elevata di mq 2 per ogni cento persone del bacino di utenza della biblioteca locale. In tale caso di deve possibilmente prevedere anche un apposito ingresso dall'esterno.

(9) Le biblioteche convittuali, le biblioteche settoriali e di studio, nonché le biblioteche di comunità devono essere sistemate e arredate in modo corrispondente alla consistenza del rispettivo patrimonio librario e pubblicistico-informativo e alla loro specifica funzione e utilizzazione. Nelle biblioteche settoriali e di studio devono essere quindi possibili lo studio e la consultazione in un clima di tranquillità. Le biblioteche di comunità e quelle convittuali di nuova costruzione devono essere arredate come biblioteche a scaffali aperti.

Art. 9.

Criteri biblioteconomici per la classificazione e la catalogazione del patrimonio di libri/media

(1) Le biblioteche pubbliche devono possibilmente procedere alla sistemazione del loro patrimonio di libri/media o secondo la classificazione decimale Dewey nell'edizione indicata dalla giunta provinciale o secondo la classificazione unitaria per biblioteche altoatesine; nelle biblioteche bilingui è possibile adottare anche entrambi i sistemi contemporaneamente. La catalogazione dei libri e degli altri media avviene preferibilmente secondo le regole italiane di catalogazione per autori o secondo le regole di catalogazione per biblioteche altoatesine; nelle biblioteche bilingui è possibile adottare anche entrambi i sistemi contemporaneamente.

(2) Per l'organizzazione di biblioteche settoriali e di studio già esistenti è consentito il ricorso ad altri sistemi biblioteconomici di classificazione e catalogazione.

(3) Tutte le biblioteche pubbliche devono tenere un catalogo alfabetico per autori.

(4) Le biblioteche locali, le biblioteche centro di sistema, le biblioteche scolastiche nonché le biblioteche di comunità devono inoltre tenere possibilmente un catalogo sistematico e un catalogo per titoli.

(5) Nelle biblioteche centro di sistema, nelle biblioteche locali dirette da personale qualificato operante a tempo pieno, nelle biblioteche scolastiche delle scuole secondarie, nonché nelle biblioteche settoriali e di studio deve possibilmente essere predisposto un catalogo o indice per soggetti per i testi scientifici e per le opere di saggistica.

Art. 10.

Orari di apertura

(1) Tutte le biblioteche pubbliche devono avere orari di apertura regolari e funzionali per l'utenza.

(2) I periodi di apertura delle biblioteche pubbliche locali (sia sede principale che succursali) dipendono dall'ampiezza, dalle esigenze e dalle richieste del bacino di utenza, nonché dallo sviluppo delle biblioteche stesse. A seconda dell'ampiezza del bacino di utenza si devono possibilmente prevedere i seguenti orari minimi di apertura:

fino a 2.000 abitanti 4 ore settimanali;

fino a 5.000 abitanti 10 ore settimanali;

fino a 10.000 abitanti 20 ore settimanali;

per bacini di utenza di maggiore ampiezza 30 ore settimanali.

(3) le biblioteche scolastiche devono essere organizzate in modo da poter essere utilizzate anche durante l'orario delle lezioni e da offrire un regolare servizio di prestito agli alunni durante l'anno scolastico.

Art. 11.

Personale tecnico qualificato

(1) Per l'esercizio a tempo pieno di funzioni di responsabile di biblioteca in biblioteche locali ovvero in biblioteche centro di sistema è richiesto rispettivamente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero il diploma di laurea da precisarsi nel bando di concorso.

(2) Per l'espletamento delle funzioni di responsabile di ogni tipo di biblioteca è richiesta la frequenza con esito positivo di un corso di specializzazione promosso, attuato o riconosciuto dalla giunta provinciale. La frequenza del suddetto corso può avvenire anche entro l'anno successivo al conferimento delle funzioni di responsabile di biblioteca.

(3) Il personale da impiegare a tempo pieno o parziale, ma comunque in modo continuativo, nelle biblioteche pubbliche deve possedere una preparazione professionale specifica, acquisita tramite la frequenza di corsi o seminari di formazione professionale nel campo biblioteconomico o tramite l'esperienza pratica nel settore librario.

(4) Per garantire la qualificazione professionale delle persone che si occupano delle biblioteche scolastiche — compreso il personale indicato all'art. 24, comma quinto, della legge sulle biblioteche — deve essere favorita la loro partecipazione a corsi, seminari o altre iniziative educativo-formative nel settore biblioteconomico.

Art. 12.

Esclusione del fine di lucro

(1) Le biblioteche pubbliche sono istituzioni di interesse collettivo, che devono essere gestite senza fini di lucro. Tutti gli introiti delle biblioteche devono pertanto essere destinati alla copertura delle spese di attività e funzionamento ovvero di istituzione e ristrutturazione delle stesse.

Capo II

REGOLAMENTI-TIPO

Art. 13.

Regolamento-tipo per biblioteche pubbliche locali

(1) L'attività e l'ordinamento interno delle biblioteche pubbliche locali vengono disciplinati, ai sensi dell'art. 18, comma settimo, della legge sulle biblioteche, conformemente al regolamento-tipo, di cui all'allegato *A* del presente regolamento di esecuzione. Il regolamento di ogni singola biblioteca viene approvato dall'ente gestore.

Art. 14.

Regolamento-tipo per biblioteche centro di sistema

(1) L'attività e l'ordinamento interno delle biblioteche centro di sistema verranno disciplinati, ai sensi dell'art. 18, comma settimo, della legge sulle biblioteche, conformemente al regolamento-tipo da emanarsi con successivo provvedimento di esecuzione.

Capo III

PIANO DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE BIBLIOTECHE CENTRO DI SISTEMA

Art. 15.

Distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema

(1) Il piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema verrà emanato ai sensi dell'art. 20, comma quarto, della legge sulle biblioteche con successivo regolamento di esecuzione.

TITOLO III

FINANZIAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE

Art. 16.

Termine per la presentazione delle domande di finanziamento

(1) Ai sensi dell'art. 29, comma primo, della legge sulle biblioteche, le domande di finanziamento di cui agli articoli 26, 27 e 28 della stessa legge devono essere inoltrate annualmente alla ripartizione rispettivamente competente della giunta provinciale entro il 15 febbraio. Nel caso di trasmissione della domanda tramite lettera raccomandata fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 17.

Presentazione dei dati statistici

(1) I dati statistici di cui all'art. 29, comma quarto, della legge sulle biblioteche devono essere inoltrati annualmente entro la scadenza di cui al precedente articolo alla competente ripartizione della giunta provinciale. Nel caso di trasmissione dei dati statistici tramite lettera raccomandata fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

(2) I dati statistici vengono presentati su appositi moduli standard di rilevazione statistica, predisposti dall'amministrazione provinciale, tenendo conto dei criteri indicati dalle competenti consulte provinciali per le biblioteche.

(*Omissis*).

(4791)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227